

54° TROFEO VALLECAMONICA
Campionato Italiano Super Salita
Campionato Italiano Velocità Montagna – Zona Nord
Malegno-Ossimo-Borno (BS) – Italia/Italy, 9-10-11 maggio/May 2025

Data: Borno BS 11 mag. 25 **Documento n°:** 2.3
Oggetto: Decisione n.1 dei Commissari Sportivi **Ora:** 08.30

Da Commissari Sportivi
A Concorrente n. 2 Conticelli Francesco
– Lic. N. 298133
Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, al termine delle P.U., hanno ricevuto il rapporto del CT addetto alla ricezione dei moduli pneumatici, per come previsto dalla normativa, sentito il concorrente n° .2 Conticelli Francesco il quale dichiara “; “non ero a conoscenza del cambio della norma”.

Vettura n°2 concorrente Conticelli Francesco lic. 298133

Fatto: non ha inviato il modulo gomme entro il termine delle P.U. del sabato al CT addetto

Violazioni: art. 2.10 del RDS tecnico velocità in salita

Tenuto conto dei seguenti articoli di riferimento: RSN articoli nn°5 (RSN); **7** (rispetto regolamenti); **90** (responsabilità concorrente); **210.3** (commissari sportivi e loro poteri); **212** [Procedimento innanzi al collegio (d’ufficio e su reclamo)]; **215** (decisioni); art. **227.9** [tipi di sanzione (ammonizione con diffida) di competenze dei CCSS]; **228** (Sanzioni di competenza dei commissari sportivi);

Decisione: ammonizione con diffida

Motivazione:, il Collegio alla luce dei poteri conferitigli dal RNS valutate tutte le circostanze emerse ed analizzate le risultanze istruttorie ha ritenuto il concorrente conduttore della vettura n° 2 Conticelli Francesco lic. 298133 responsabile dell’infrazione regolarmente ascrittagli, nonché adeguata e congrua la penalità comminata, ovvero l’ammonizione con diffida.

Si informano gli aventi diritto che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti, secondo quanto stabilito dal RSN e dal CGS, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa in materia.

I Commissari Sportivi

Ivan Lambiase
Presidente



Andrea Fulciniti

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 11 dei Commissari Sportivi:

Data: 11/05/25 Ora: 13.05 Firma:

54° TROFEO VALLECAMONICA

Campionato Italiano Super Salita
Campionato Italiano Velocità Montagna – Zona Nord
Malegno-Ossimo-Borno (BS) – Italia/Italy, 9-10-11 maggio/May 2025

Data: Borno BS 11 mag. 25

Documento n°: 2.4

Oggetto: Decisione n. 2 dei Commissari Sportivi

Ora: 08.30

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 7 Moratelli Matteo

– Lic. N. 95411

Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, al termine delle P.U., hanno ricevuto il rapporto del CT addetto alla ricezione dei moduli pneumatici, per come previsto dalla normativa, sentito il concorrente n° 7 Moratelli Matteo il quale dichiara: "non ero sicuro di prendere il via alle gare perché ho avuto problemi nel 1° turno di P.U. e pertanto non ho partecipato nemmeno al 2° turno di P.U.".

Vettura n°7 Moratelli Matteo lic. 95411

Fatto: non ha inviato il modulo gomme entro il termine delle P.U. del sabato al CT addetto

Violazioni: art. 2.10 del RDS tecnico velocità in salita

Tenuto conto dei seguenti articoli di riferimento: RSN articoli nn°5 (RSN); 7 (rispetto regolamenti); 90 (responsabilità concorrente); 210.3 (commissari sportivi e loro poteri); 212 [Procedimento innanzi al collegio (d'ufficio e su reclamo)]; 215 (decisioni); art. 227.9 [tipi di sanzione (ammonizione con diffida) di competenze dei CCSS]; 228 (Sanzioni di competenza dei commissari sportivi);

Decisione: non luogo a procedere

Motivazione: il Collegio alla luce dei poteri conferitigli dal RNS valutate tutte le circostanze emerse ed analizzate le risultanze istruttorie ha ritenuto il concorrente conduttore della vettura n° 7 Moratelli Matteo lic. 95411 non colpevole dell'infrazione ascrittagli poiché ritiratosi dalla manifestazione il sabato sera, non ha preso il via nelle due gare della domenica.

Si informano gli aventi diritto che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti, secondo quanto stabilito dal RSN e dal CGS, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa in materia.

I Commissari Sportivi

Ivan Lambiasi

Presidente

Ivan LAMBIASI

CSBa
57285



Filippo ZUCCARINO

Andrea Fulcinini

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. _____ dei Commissari Sportivi:

Data:

Ora:

Firma:

54° TROFEO VALLECAMONICA

Campionato Italiano Super Salita
Campionato Italiano Velocità Montagna – Zona Nord

Malegno-Ossimo-Borno (BS) – Italia/Italy, 9-10-11 maggio/May 2025

Data: Borno BS 11 mag. 25

Documento n°: 2.9

Oggetto: Decisione n. 7 dei Commissari Sportivi

Ora: 08.30

Da Commissari Sportivi
A Concorrente n. 41 Presti Giuseppe
– Lic. N. 29154
Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, al termine delle P.U., hanno ricevuto il rapporto del CT addetto alla ricezione dei moduli pneumatici, per come previsto dalla normativa, sentito il concorrente n° 41 Presti Giuseppe il quale dichiara “; “non ero a conoscenza del cambio della norma”.

Vettura n° 41 Presti Giuseppe lic. 29154

Fatto: non ha inviato il modulo gomme entro il termine delle P.U. del sabato al CT addetto

Violazioni: art. 2.10 del RDS tecnico velocità in salita

Tenuto conto dei seguenti articoli di riferimento: RSN articoli nn°5 (RSN); 7 (rispetto regolamenti); 90 (responsabilità concorrente); 210.3 (commissari sportivi e loro poteri); 212 [Procedimento innanzi al collegio (d’ufficio e su reclamo)]; 215 (decisioni); art. 227.9 [tipi di sanzione (ammonizione con diffida) di competenze dei CCSS]; 228 (Sanzioni di competenza dei commissari sportivi);

Decisione: ammonizione con diffida

Motivazione; il Collegio alla luce dei poteri conferitigli dal RNS valutate tutte le circostanze emerse ed analizzate le risultanze istruttorie ha ritenuto il concorrente conduttore della vettura n° 41 Presti Giuseppe lic. 29154 responsabile dell’infrazione regolarmente ascrittagli, nonché adeguata e congrua la penalità comminata, ovvero l’ammonizione con diffida.

Si informano gli aventi diritto che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti, secondo quanto stabilito dal RSN e dal CGS, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa in materia.

I Commissari Sportivi

Ivan Lambiase

Filippo Zuccarino

Andrea Fulciniti

Presidente



Ricevuta da parte del concorrente

Decisione n. 7 dei Commissari Sportivi:

Data: 11/05/25

Ora: 12.20

Firma:

54° TROFEO VALLECAMONICA
Campionato Italiano Super Salita
Campionato Italiano Velocità Montagna – Zona Nord
Malegno-Ossimo-Borno (BS) – Italia/Italy, 9-10-11 maggio/May 2025

Data: Borno BS 11 mag. 25 **Documento n°:** 2.8

Oggetto: Decisione n. 6 dei Commissari Sportivi **Ora:** 08.30

Da Commissari Sportivi
A Concorrente n. 31 Ballarini Francesco
– Lic. N. 101839
Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, al termine delle P.U., hanno ricevuto il rapporto del CT addetto alla ricezione dei moduli pneumatici, per come previsto dalla normativa, sentito il concorrente n° 31 Ballarini Francesco il quale dichiara “; “non ero a conoscenza del cambio della norma”.

Vettura n° 31 Ballarini Francesco lic. 101839

Fatto: non ha inviato il modulo gomme entro il termine delle P.U. del sabato al CT addetto

Violazioni: art. 2.10 del RDS tecnico velocità in salita

Tenuto conto dei seguenti articoli di riferimento: RSN articoli nn°5 (RSN); **7** (rispetto regolamenti); **90** (responsabilità concorrente); **210.3** (commissari sportivi e loro poteri); **212** [Procedimento innanzi al collegio (d’ufficio e su reclamo)]; **215** (decisioni); art. **227.9** [tipi di sanzione (ammonizione con diffida) di competenze dei CCSS]; **228** (Sanzioni di competenza dei commissari sportivi);

Decisione: ammonizione con diffida

Motivazione: il Collegio alla luce dei poteri conferitigli dal RNS valutate tutte le circostanze emerse ed analizzate le risultanze istruttorie ha ritenuto il concorrente conduttore della vettura n° 31 Ballarini Francesco lic. 101839 responsabile dell’infrazione regolarmente ascrittagli, nonché adeguata e congrua la penalità comminata, ovvero l’ammonizione con diffida.

Si informano gli aventi diritto che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti, secondo quanto stabilito dal RSN e dal CGS, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa in materia.

I Commissari Sportivi

Ivan Lambiase
Presidente



Andrea Fulcinini

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 6 dei Commissari Sportivi:

Data: 11/05/25

Ora: 11.35

Firma:

54° TROFEO VALLECAMONICA

Campionato Italiano Super Salita
Campionato Italiano Velocità Montagna – Zona Nord

Malegno-Ossimo-Borno (BS) – Italia/Italy, 9-10-11 maggio/May 2025

Data: Borno BS 11 mag. 25

Documento n°: 2.7

Oggetto: Decisione n. 5 dei Commissari Sportivi

Ora: 08.30

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 28 Golin Filippo
– Lic. N. 456365
Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, al termine delle P.U., hanno ricevuto il rapporto del CT addetto alla ricezione dei moduli pneumatici, per come previsto dalla normativa, sentito il concorrente n° 28 Golin Filippo il quale dichiara “; “non ero a conoscenza del cambio della norma”.

Vettura n° 28 Golin Filippo lic. 456365

Fatto: non ha inviato il modulo gomme entro il termine delle P.U. del sabato al CT addetto

Violazioni: art. 2.10 del RDS tecnico velocità in salita


Tenuto conto dei seguenti articoli di riferimento: **RSN** articoli nn°5 (RSN); **7** (rispetto regolamenti); **90** (responsabilità concorrente); **210.3** (commissari sportivi e loro poteri); **212** [Procedimento innanzi al collegio (d’ufficio e su reclamo)]; **215** (decisioni); art. **227.9** [tipi di sanzione (ammonizione con diffida) di competenze dei CCSS]; **228** (Sanzioni di competenza dei commissari sportivi);

Decisione: ammonizione con diffida

Motivazione: il Collegio alla luce dei poteri conferitigli dal RNS valutate tutte le circostanze emerse ed analizzate le risultanze istruttorie ha ritenuto il concorrente conduttore della vettura n° 28 Golin Filippo lic. 456365 responsabile dell’infrazione regolarmente ascrittagli, nonché adeguata e congrua la penalità comminata, ovvero l’ammonizione con diffida.

Si informano gli aventi diritto che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti, secondo quanto stabilito dal RSN e dal CGS, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa in materia.

I Commissari Sportivi



Andrea Fulciniti

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 5 dei Commissari Sportivi:

Data: 11/05/25 Ora: 12.40 Firma:

54° TROFEO VALLECAMONICA
Campionato Italiano Super Salita
Campionato Italiano Velocità Montagna – Zona Nord
Malegno-Ossimo-Borno (BS) – Italia/Italy, 9-10-11 maggio/May 2025

Data: Borno BS 11 mag. 25 **Documento n°:** 2.6

Oggetto: Decisione n. 4 dei Commissari Sportivi **Ora:** 08.30

Da Commissari Sportivi
A Concorrente n. 16 Gentile Dario
– Lic. N. 60651
Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, al termine delle P.U., hanno ricevuto il rapporto del CT addetto alla ricezione dei moduli pneumatici, per come previsto dalla normativa, sentito il concorrente n° 16 Gentile Dario il quale dichiara “; “non ero a conoscenza del cambio della norma”.

Vettura n° 16 Gentile Dario lic. 60651

Fatto: non ha inviato il modulo gomme entro il termine delle P.U. del sabato al CT addetto

Violazioni: art. 2.10 del RDS tecnico velocità in salita

Tenuto conto dei seguenti articoli di riferimento: RSN articoli nn°5 (RSN); **7** (rispetto regolamenti); **90** (responsabilità concorrente); **210.3** (commissari sportivi e loro poteri); **212** [Procedimento innanzi al collegio (d’ufficio e su reclamo)]; **215** (decisioni); art. **227.9** [tipi di sanzione (ammonizione con diffida) di competenze dei CCSS]; **228** (Sanzioni di competenza dei commissari sportivi);

Decisione: ammonizione con diffida

Motivazione: il Collegio alla luce dei poteri conferitigli dal RNS valutate tutte le circostanze emerse ed analizzate le risultanze istruttorie ha ritenuto il concorrente conduttore della vettura n° 16 Gentile Dario lic. 60651 responsabile dell’infrazione regolarmente ascrittagli, nonché adeguata e congrua la penalità comminata, ovvero l’ammonizione con diffida.

Si informano gli aventi diritto che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti, secondo quanto stabilito dal RSN e dal CGS, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa in materia.

I Commissari Sportivi

Ivan Lambiase
Presidente



Andrea Fulciniti

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 4 dei Commissari Sportivi:

Data: 11/05/15 Ora: 13.00 Firma: [Signature]

54° TROFEO VALLECAMONICA
Campionato Italiano Super Salita
Campionato Italiano Velocità Montagna – Zona Nord
Malegno-Ossimo-Borno (BS) – Italia/Italy, 9-10-11 maggio/May 2025

Data: Borno BS 11 mag. 25 **Documento n°:** 2.5

Oggetto: Decisione n. 3 dei Commissari Sportivi **Ora:** 08.30

Da Commissari Sportivi
A Concorrente n. 8 Filippetti Daniele
– Lic. N. 401261
Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, al termine delle P.U., hanno ricevuto il rapporto del CT addetto alla ricezione dei moduli pneumatici, per come previsto dalla normativa, sentito il concorrente n° 8 Filippetti Daniele il quale dichiara “; “non ero a conoscenza del cambio della norma”.

Vettura n°8 Filippetti Daniele lic. 401261

Fatto: non ha inviato il modulo gomme entro il termine delle P.U. del sabato al CT addetto

Violazioni: art. 2.10 del RDS tecnico velocità in salita


Tenuto conto dei seguenti articoli di riferimento: RSN articoli nn°5 (RSN); 7 (rispetto regolamenti); 90 (responsabilità concorrente); 210.3 (commissari sportivi e loro poteri); 212 [Procedimento innanzi al collegio (d’ufficio e su reclamo)]; 215 (decisioni); art. 227.9 [tipi di sanzione (ammonizione con diffida) di competenze dei CCSS]; 228 (Sanzioni di competenza dei commissari sportivi);

Decisione: ammonizione con diffida

Motivazione; il Collegio alla luce dei poteri conferitigli dal RNS valutate tutte le circostanze emerse ed analizzate le risultanze istruttorie ha ritenuto il concorrente conduttore della vettura n° 8 Filippetti Daniele lic. 401261 responsabile dell’infrazione regolarmente ascrittagli, nonché adeguata e congrua la penalità comminata, ovvero l’ammonizione con diffida.

Si informano gli aventi diritto che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti, secondo quanto stabilito dal RSN e dal CGS, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa in materia.

I Commissari Sportivi



Andrea Fulciniti

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 3 dei Commissari Sportivi:

Data: 11/05/25 Ora: 13.05 Firma: [Signature]